



COMUNE di TAGLIO DI PO

UFFICIO URBANISTICA LAVORI PUBBLICI
EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE



MODALITA' E TERMINI PER L'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

IL SINDACO

Vista la Legge 09.01.1991 n°10 riportante "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'Energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle forme rinnovabili di energia";

Visto il D.P.R. 412 del 26 Agosto 1993 "Norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, pubblicato sul supplemento ordinario num.96 della Gazzetta Ufficiale num.242 del 14.10.1993 ed entrato in vigore a partire dal 29.10.1993;

Visto il D.P.R. 551 del 21 Dicembre 1999 "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412: Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10." pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale num.81 del 6.4.2000 ed entrato in vigore a partire dal 21 Giugno 2000;

Ritenuto pertanto opportuno aggiornare la disciplina dell'esercizio degli impianti di riscaldamento nel territorio comunale;

Visto l'Art.38 della Legge 142/90;

RENDE NOTO

Che entrano in vigore nel territorio comunale con effetto immediato le seguenti disposizioni:

1) Limiti temporali di attivazione degli impianti di riscaldamento:

- Nel Comune di Taglio di Po l'esercizio degli impianti di riscaldamento, comunque alimentati ed ivi compresi gli impianti individuali, è consentito dal 15 di ottobre al 15 di aprile, e nella misura massima di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno, anche frazionate in due o più periodi.

- Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime ovvero non superiore a 7 ore. Per quanto riguarda ai limiti di esercizio degli impianti termici valgono le norme tutte di cui agli artt.4 e 9 del D.P.R. 412/93 così come modificati dal D.P.R. 551/99. Durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, definite e misurate come indicato al comma 1 lettera w dell'art. 1, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:

- 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili come indicato dall'articolo 3 del D.P.R. 412/199 coordinato con il D.P.R.551/1999)
- 20°C + 2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8 (Edifici civili come indicato dall'articolo 3 del D.P.R. 412/1993 coordinato con il D.P.R.551/1999).
Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati al comma 1 deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

2) Poteri di deroga ai limiti temporali di esercizio stagionale e giornaliero degli impianti di riscaldamento

Nel caso che le condizioni meteo climatiche lo richiedano, il Sindaco, con ordinanza, potrà disporre sia l'ampliamento dei periodi annuali di esercizio degli impianti termici, sia l'estensione della fascia oraria giornaliera di attivazione dei medesimi. A fronte di comprovate esigenze, il Sindaco potrà applicare tale facoltà anche a singoli immobili.

3) Sanzioni amministrative

Sono applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art.34 della Legge 09/01/91 n.10 e successive integrazioni. Le sanzioni di cui sopra sono irrogate al proprietario, all'amministratore ovvero al terzo responsabile delegato dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, su segnalazione dei competenti funzionari della Amministrazione Comunale.

Taglio di Po lì 20 ottobre 2015

Firmato IL SINDACO

Siviero Francesco